

**CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO "AZIENDA SPIN
OFF - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA" E DEL LOGO
DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
TRA**

Università degli studi di Foggia, C.F. 94045260711 e Partita IVA 03016180717, con sede in Foggia, in via A. Gramsci 89/91, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pierpaolo Limone (di seguito, per brevità, il Licenziante);

E

La Società Serious Game Factory - SGF S.r.l., Cod.fisc. _____ p.Iva _____, con sede presso _____, rappresentata dal Legale Rappresentante _____ (di seguito denominata "Licenziatario")

PREMESSO CHE

- Il Licenziante, in qualità di proprietario, è titolare del marchio italiano denominato "Azienda Spin Off - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA", depositato con n.FG2009C000034 il 12/03/2009 e successivamente concesso con n. 0001363852 (di seguito indicato come "MARCHIO SPIN-OFF"), costituito da un disegno grafico multicolore tridimensionale, composto da un triangolo inclinato che scaturisce da una sfera, rappresentante una "s" e una "o" stilizzate (iniziali di "spin off") e dalla sottostante dicitura "Azienda spin - off UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA", posta al centro, in basso, il tutto su sfondo bianco, senza rivendicazione di colore. Tale marchio è riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente contratto (ALLEGATO A - "MARCHIO SPIN OFF DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA").

- Il Licenziante è titolare del marchio Università degli Studi di Foggia, n. 302016000090748 depositato l'08/09/2016 e concesso il

12/12/2017 (di seguito indicato come "LOGO UNIFG"), marchio che, nella parte figurativa, è costituito da un disegno grafico recante l'emblema dell'Università di Foggia, costituito da un disegno del profilo della città di Foggia, riconoscibile da alcuni dei suoi edifici più caratterizzanti, tratto da un particolare della reintegra dei tratturi del reggente Ettore Capecelatro (1651), circondato, nella parte superiore, dalla scrittura "FOGIA REGALIS SEDES INCLITA IMPERIALIS", sottolineata da un arco di cerchio, il tutto inscritto in un filo circolare più spesso dell'arco, impreziosito da un ulteriore anello esterno disegnato da ottanta tondini. A destra del logo, è posizionata la scritta "Università di Foggia", in stile maiuscoletto, con le sole iniziali U ed F in maiuscolo, disposta su due piani; sul primo piano è presente la scritta "Università" e sul secondo piano di seguito e con un solo spazio di interruzione, la scritta "di Foggia", di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente contratto (ALLEGATO B - "LOGO DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA").

-Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi di Foggia, nelle sedute del 16 e 30 giugno 2021 ed in seguito del 29 settembre 2021, hanno approvato la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della società "Io Faccio Futuro" S.r.l. - Impresa sociale quale Azienda Spin-Off dell'Università di Foggia.

-Ai sensi degli art. 7 del Regolamento per la creazione di Spin-off dell'Università degli Studi di Foggia, l'Ateneo concede, alla società spin-off, licenza d'uso del "MARCHIO SPIN-OFF" e del "LOGO UNIFG".

VISTO

il Regolamento per la creazione di Spin-off dell'Università degli Studi di Foggia emanato con Decreto del Rettore n. 63/2021 del 12/01/2021.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, formano parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il Licenziante concede al Licenziatario, che accetta, alle condizioni stabilite nel presente contratto, una licenza gratuita, non esclusiva, temporanea e revocabile, di utilizzare il "MARCHIO SPIN-OFF", conservandone la piena titolarità.

2. Il Licenziante concede altresì al Licenziatario, che accetta, alle condizioni stabilite nel presente contratto, una licenza gratuita, non esclusiva, temporanea e revocabile di utilizzare il "LOGO UNIFG", conservandone la piena titolarità.

ART. 3 – MODALITA' D'USO DEL "MARCHIO SPIN-OFF" E DEL "LOGO UNIFG"

1. Il Licenziatario s'impegna ad utilizzare il "MARCHIO SPIN-OFF" in tutta la propria comunicazione aziendale.

2. Il Licenziatario s'impegna ad utilizzare il "MARCHIO SPIN-OFF" ed il "LOGO UNIFG" in maniera da non ledere l'immagine, la reputazione ed il decoro del licenziante.

3. In ogni caso il "MARCHIO SPIN-OFF" ed il "LOGO UNIFG" non possono essere utilizzati nella denominazione sociale del Licenziatario.

4. Il licenziatario riconosce che il licenziante è titolare esclusivo del "MARCHIO SPIN-OFF" ed il "LOGO UNIFG" e si impegna a non depositare e a non registrare marchi identici o confondibili con quelli del licenziante.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

1. La licenza del "MARCHIO SPIN-OFF" ed il "LOGO UNIFG" è concessa

a titolo gratuito.

ART. 5 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBLICENZE

Il Licenziatario s'impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non cedere la presente licenza, sublicenziare il MARCHIO SPIN-OFF" e/o il "LOGO UNIFG" o consentire in alcun modo a terzi il loro utilizzo.

ART. 6 - DURATA

1. Il presente contratto entra in vigore dalla data di ultima sottoscrizione e sarà efficace fino a quando l'Università degli Studi di Foggia risulti iscritta nel libro soci dello Spin-off, ovvero fino al termine di permanenza dello Spin-off all'interno delle strutture dell'Università.
2. Il contratto potrà essere rinnovato dopo la scadenza prevista dal comma 1 del presente articolo solo per la parte inerente l'utilizzo del "MARCHIO SPIN-OFF" ed a condizioni che verranno all'uopo negoziate. Nulla di questo articolo deve essere ricostruito come diretto a creare un obbligo della licenziante di concedere in licenza il "MARCHIO SPIN-OFF" successivamente alla scadenza prevista dal comma 1.

ART. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il licenziante ha la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., e il Licenziatario riconosce e accetta detta facoltà, qualora il Licenziatario non adempia correttamente alle disposizioni tutte contenute negli artt. 3 e 5 del presente contratto.
2. Fin da ora il Licenziatario manleva il Licenziante da eventuali azioni e/o pretese di terzi che dovessero essere intentate nei confronti dell'Ateneo per il legittimo esercizio della clausola risolutiva di cui al presente articolo.
3. Il presente contratto si risolve di diritto qualora il "MARCHIO SPIN-OFF" venga a decadere o sia dichiarato nullo dall'autorità competente.

In tal caso, nulla sarà dovuto dal Licenziante nei confronti del Licenziatario in conseguenza della dichiarata nullità o decadenza.

ART. 8 REVOCA - RECESSO

1. L'autorizzazione all'uso del "MARCHIO SPIN-OFF" e del "LOGO UNIFG" può essere in ogni caso revocata ad insindacabile giudizio del licenziante.

2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente contratto dando comunicazione per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 3 mesi.

ART. 9 ESCLUSIONE DEL RISARCIMENTO DANNI

1. Il Licenziatario dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni diritto di risarcimento di eventuali danni e ad ogni azione di eventuale rivalsa nei confronti del Licenziante nel caso in cui il "MARCHIO SPIN-OFF" dovesse essere dichiarato nullo ovvero perdere efficacia.

2. il Licenziatario dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni indennità a qualsiasi titolo o ragione ovvero ad ogni diritto di risarcimento di eventuali danni e ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Licenziante alla cessazione degli effetti del presente contratto, ai sensi del precedente art. 6, ovvero nel caso in cui si giungesse a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 7 o nel caso di revoca ex art. 8 del presente contratto.

ART. 10 RESPONSABILITA'

1. Il Licenziatario, per quanto possa occorrere, s'impegna a tenere manlevato e indenne il Licenziante da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del nome o del logo nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

ART. 11 UNICITA' DELL'ACCORDO

1. Il presente contratto rappresenta l'accordo completo tra le Parti e rende non valide tutte le precedenti comunicazioni o accordi, sia orali che scritte, tra le Parti relative all'oggetto del medesimo contratto.

ART. 12 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

1. Nessuna modifica o integrazione del presente contratto sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatto in forma scritta e sottoscritto da entrambe le Parti.

ART. 13 TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora il licenziatario desideri compiere le opportune attività e sottoscrivere qualsiasi atto, compresi gli eventuali atti notarili, necessari o utili ai fini della trascrizione del presente contratto ai sensi dell'art. 138 del Codice della proprietà industriale presso gli uffici competenti, esso si impegna a sostenere tutti i costi del caso.

ART. 14 REGISTRAZIONI

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in tal caso le eventuali spese saranno a carico del Licenziatario.

ART.15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il presente accordo è regolato dal diritto sostanziale italiano.
2. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole le controversie che dovessero insorgere tra di loro in relazione all'interpretazione, all'applicazione, alla validità e all'efficacia del presente Contratto.
3. Qualora non fosse possibile raggiungere in tale modo un accordo, le predette controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Foggia.

ART. 16 RINVII ALLA NORMATIVA VIGENTE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e del Codice in materia di Proprietà Industriale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Addì, _____

Per l'Università degli Studi di Foggia

Il Rettore

Prof. Pierpaolo Limone

(.....)

Per la Società Spin-off

Serious Game Factory-

SGF S.r.l.

(.....)

ALLEGATO A
(“MARCHIO SPIN OFF DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FOGGIA”)



ALLEGATO B
("LOGO DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA")



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA